

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Definizioni

1.1 Ai fini delle presenti condizioni generali di vendita (di seguito denominate “**Condizioni Generali di Vendita**”), i seguenti termini avranno il significato di seguito ad essi attribuiti:

“**Iterchimica**”: Iterchimica S.p.A.;

“**Cliente**”: qualunque società, ente, persona fisica o giuridica che acquisti i Prodotti di Iterchimica da quest’ultima;

“**Prodotti**”: i beni prodotti e/o venduti da Iterchimica;

“**Servizi**”: i servizi di consulenza e/o assistenza professionale eventualmente resi nell’ambito della fornitura di Prodotti;

“**Ordine/i**”: ciascuna proposta di acquisto dei Prodotti e/o Servizi inoltrata dal Cliente a Iterchimica;

“**Vendita/e**”: ciascun contratto di vendita di Prodotti e/o fornitura di Servizi concluso tra Iterchimica e il Cliente a seguito del ricevimento da parte del Cliente della conferma d’ordine da parte di Iterchimica;

“**Marchi**”: tutti i marchi di cui Iterchimica è proprietaria e/o licenziataria;

“**Diritti di Proprietà Intellettuale**”: tutti i diritti di proprietà intellettuale ed industriale di Iterchimica, ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente.

2) Scopi

2.1 Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutte le Vendite di Prodotti e/o Servizi. Nel caso di contrasto tra le condizioni e i termini di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita e le condizioni e i termini pattuiti nella singola Vendita, quest’ultimi prevarranno. Iterchimica non sarà vincolata da condizioni generali di acquisto del Cliente, neanche nell’ipotesi in cui si faccia loro riferimento o siano contenute negli ordini o in qualsiasi altra documentazione di provenienza del Cliente, senza il preventivo consenso scritto di Iterchimica. Le condizioni generali di acquisto del Cliente non saranno vincolanti per Iterchimica neppure per effetto di tacito consenso. In caso di contrasto, prevarranno le presenti condizioni di vendita di Iterchimica S.p.A.

2.2 Iterchimica si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti Condizioni Generali di Vendita, restando inteso che tali modifiche disciplineranno tutte le Vendite concluse a partire dal trentesimo giorno successivo alla notifica al Cliente delle nuove Condizioni Generali di Vendita.

2.3 Le presenti Condizioni Generali di Vendita sono disponibili sul sito di Iterchimica all’indirizzo www.iterchimica.it.

3) Ordini e Vendite

3.1 Il Cliente dovrà inoltrare a Iterchimica Ordini specifici contenenti la descrizione dei Prodotti e degli eventuali Servizi, la quantità richiesta, il prezzo ed i termini richiesti per la consegna.

3.2 La Vendita dovrà ritenersi conclusa: (i) nel momento in cui il Cliente riceva da parte di Iterchimica una conferma scritta (tale conferma potrà essere inviata via e-mail, fax o mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell'Ordine (ii) o, nel caso in cui il Cliente riceva da parte di Iterchimica una conferma scritta contenente termini difformi da quelli contenuti nell'Ordine, decorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma contenente termini difformi senza che nel suddetto periodo pervenga a Iterchimica contestazione scritta da parte del Cliente; (iii) o, in assenza di conferma scritta da parte di Iterchimica, nel momento in cui i Prodotti saranno consegnati al Cliente.

3.3 Ricevuta la conferma d'ordine il Cliente si obbliga a sottoscrivere e a restituire ad Iterchimica entro un giorno lavorativo il predetto documento siglato in ogni pagina e sottoscritto per esteso nella pagina finale in segno di piena e totale accettazione delle condizioni ivi riportate. In caso di mancata conferma da parte del Cliente, entro un giorno lavorativo, l'ordine si intende accettato in tutte le sue condizioni.

3.4 Gli Ordini regolarmente accettati da Iterchimica non potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto di Iterchimica.

4) Prezzo dei Prodotti

4.1 I prezzi dei Prodotti saranno quelli indicati nella conferma d'ordine di Iterchimica inviata al Cliente. Eccetto quanto diversamente concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell'IVA e degli sconti. Tali prezzi non comprendono i costi di imballaggio, spedizione e trasporto dallo stabilimento di Iterchimica a quello del Cliente. Tali costi verranno indicati separatamente e saranno ad esclusivo carico del Cliente.

4.2 Iterchimica si riserva il diritto di modificare unilateralmente, senza preavviso e con effetto immediato, i prezzi riportati nel listino prezzi nei casi in cui l'adeguamento sia dovuto a circostanze che siano fuori dal controllo di Iterchimica (a mero titolo esemplificativo: un aumento del prezzo delle materie prime e/o del costo del lavoro o cambiamenti nei tassi di cambio). In tutti gli altri casi, la modifica sarà comunicata al Cliente e avrà effetto su tutti gli Ordini ricevuti da Iterchimica a partire dal trentesimo giorno successivo alla data in cui le modifiche sono state notificate al Cliente.

5) Termini di consegna

5.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, Iterchimica metterà a disposizione per il ritiro i prodotti *franco fabbrica* presso i propri stabilimenti.

5.2 La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell'Ordine come accettato nella conferma d'ordine o, qualora il termine non sia stato indicato nell'Ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla conferma del singolo Ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell'art. 1457 del Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto.

5.3 Salvo quanto previsto dal precedente art. 5.2, Iterchimica non sarà considerata responsabile dei ritardi o della mancata consegna ascrivibili a circostanze che siano fuori dal suo controllo, quali a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa di esaustività:

- a) dati tecnici inadeguati o imprecisioni o ritardi del Cliente nella trasmissione a Iterchimica di informazioni o dati necessari alla spedizione dei Prodotti;
- b) difficoltà nell'approvvigionamento delle materie prime;
- c) problemi legati alla produzione o alla pianificazione degli ordini;

d) scioperi parziali o totali, mancanza di energia elettrica, calamità naturali, misure imposte dalle autorità pubbliche, difficoltà nel trasporto, cause di forza maggiore, disordini e tutte le altre cause di forza maggiore;

e) ritardi da parte dello spedizioniere.

5.4 Il verificarsi di alcuni degli eventi sopra elencati non darà diritto al Cliente di richiedere il risarcimento degli eventuali danni, indennizzi di alcun genere o penali.

6) Trasporto

6.1 Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, il trasporto avverrà a spese e rischio del Cliente. Nel caso in cui a Iterchimica, ai sensi dell'art. 5.1, venga richiesto di occuparsi del trasporto dei Prodotti, in mancanza di specifiche istruzioni del Cliente Iterchimica sceglierà il mezzo di trasporto che riterrà più appropriato.

7) Pagamenti

7.1 Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Iterchimica emetterà le fatture al momento della spedizione dei Prodotti.

7.2 I pagamenti dovranno essere effettuati in Euro e nei termini indicati sulla conferma d'ordine e sulla fattura.

7.3 Il mancato pagamento entro il predetto termine darà diritto a Iterchimica di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02.

7.4 Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti superiore a 30 giorni daranno a Iterchimica il diritto di sospendere la consegna dei Prodotti e/o la fornitura di Servizi e risolvere ogni singola Vendita. La sospensione della consegna dei Prodotti o la risoluzione delle Vendite non darà il diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni.

7.5 Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi e/o ai Servizi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il ritardo nel pagamento.

8) Non-conformità

8.1 Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell'Ordine dovrà essere denunciata per iscritto a Iterchimica entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente.

9) Garanzia

9.1 Iterchimica garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti e sono conformi a quanto dichiarato nel documento allegato alla bolla emessa da Iterchimica.

9.2 Non sono considerati vizi o difetti quelli dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di Iterchimica relative all'utilizzo, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; (iv) modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta di Iterchimica.

9.3 A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, Iterchimica si obbliga a sostituire i Prodotti difettosi.

9.4 Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Iterchimica la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti.

9.5 I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la fabbrica di Iterchimica con adeguata bolla di reso, o in qualsiasi altro luogo che quest'ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico del Cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Iterchimica l'espletamento dei necessari controlli e verifiche.

9.6 In ogni caso il Cliente non potrà avvalersi della garanzia se il prezzo dei Prodotti non è stato corrisposto alle condizioni e nei termini pattuiti, anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali il Cliente intende far valere la garanzia.

9.7 Senza pregiudizio a quanto indicato nel precedente art. 9.3 e salvo il caso di dolo o colpa grave, Iterchimica non sarà responsabile degli eventuali danni derivanti e/o connessi ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, Iterchimica non sarà responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le perdite derivanti dall'inattività del Cliente, il mancato guadagno o l'uso improprio del prodotto.

9.8 In ogni caso, il diritto del Cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei Prodotti che presentino difetti o vizi.

10 Disciplina dell'uso dei campioni di Prodotto – I campioni di Prodotto forniti da Iterchimica dovranno essere usati nel rispetto delle istruzioni rese da Iterchimica ed esclusivamente nei limiti di utilizzo qui descritti nelle presenti condizioni generali. In particolare – sia nel caso in cui i campioni di Prodotto sono trasmessi a titolo gratuito, sia nel caso in cui siano trasmessi a titolo oneroso, e indipendentemente dal fatto che vadano restituiti o meno – il Cliente non dovrà mai, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso l'attività di terzi): **(i)** aggirare o tentare di aggirare misure di protezione o restrizioni di qualsiasi tipo apposte sui campioni di Prodotto o sulla documentazione a essi relativa (ai fini, ad esempio, dell'individuazione della formula chimica sottostante al Prodotto); **(ii)** analizzare, decrittare, decompilare, scomporre e/o effettuare attività di reverse engineering di qualsivoglia genere e natura sui campioni di Prodotto e sul Prodotto in generale o tentare di porre in essere dette attività. Iterchimica non garantisce in alcun modo che i campioni di Prodotto risulteranno idonei alle esigenze o agli specifici scopi e fini del Cliente, e non rilascia garanzie di funzionamento di alcun genere. Fatti salvi i casi di dolo e colpa grave, non risponderà di alcun danno o costo subito o sostenuto dal Cliente a causa dell'inidoneità, del malfunzionamento o dell'uso dei campioni di Prodotto. Iterchimica, inoltre, non rappresenta né garantisce che i campioni di Prodotto non violino diritti di proprietà intellettuale di terzi e ne è esclusa qualsivoglia correlata responsabilità.

10.1 Diritti di Proprietà Intellettuale – Iterchimica è e rimarrà la sola ed esclusiva titolare di tutti i diritti di proprietà intellettuale di ogni genere e natura sul Prodotto e sui campioni forniti al Cliente, nonché su qualsiasi miglioramento, sviluppo, parametrizzazione, e/o integrazione del Prodotto e/o dei campioni (anche ove derivante in esecuzione o nel contesto dei Servizi), nonché su tutti i materiali di qualsivoglia genere e natura contenenti o relativi a tutto quanto precede.

10.2 Riservatezza – I campioni di Prodotto e i relativi documenti e istruzioni d'uso (anche ove trasmesse oralmente da Iterchimica), nonché tutte le informazioni, conoscenze e/o materiali di qualsivoglia genere e natura scambiati fra Iterchimica e il Cliente, anche antecedentemente alla sottoscrizione delle condizioni generali, sono da considerarsi informazioni riservate (di seguito, le "Informazioni Riservate"). Le Informazioni Riservate: (i) non potranno essere utilizzate per scopi estranei al motivo per cui sono state scambiate e trasmesse e dovranno essere usate entro i limiti d'uso qui stabiliti dalle presenti condizioni generali (ii) potranno essere rese accessibili solo al personale del Cliente che ne ha effettiva necessità e previa sottoscrizione di idonee pattuizioni di riservatezza dal tenore analogo a quello di questa previsione; e (iii) dovranno essere protette con i migliori standard fisici, logici, organizzativi e giuridici al fine di preservarne la segretezza. Tali obblighi saranno vincolanti senza soluzione di continuità fino a quando le Informazioni Riservate scambiate

saranno tutelabili ai sensi della normativa internazionale, dell'unione europea e/o nazionale in materia di segreti commerciali e/o relativa al divieto di concorrenza sleale.

10.3 Valenza della Disciplina – Iterchimica e il Cliente riconoscono e concordano che le previsioni di cui alla presente sezione “Disciplina” dell'uso dei campioni di prodotto non potranno in nessun caso essere superate o annullate da successivi ordini, condizioni e/o accettazioni non conformi a quanto qui previsto nelle condizioni generali.

11) Riservatezza

11.1 Il Cliente riconosce la natura assolutamente riservata e segreta delle Informazioni Riservate (come di seguito definite) e si obbliga a:

- (i) utilizzare le Informazioni Riservate solo ai fini dell'esatta esecuzione del Contratto;
- (ii) non divulgare, comunicare, dare accesso e/o fornire in qualsivoglia modo e a qualsivoglia titolo a terzi, direttamente o indirettamente, le Informazioni Riservate;
- (iii) non svelare, rendere disponibili e/o utilizzare alcuna delle Informazioni Riservate per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
- (iv) rendere note le Informazioni Riservate soltanto ai propri dipendenti e/o collaboratori, esclusivamente nella misura strettamente necessaria (c.d. *need to know basis*) e a seguito della sottoscrizione di accordi contenenti obblighi di confidenzialità e riservatezza analoghi a quelli previsti nel presente Contratto, fermo restando, in ogni caso, che il [Cliente] resterà responsabile finale del rispetto degli obblighi di riservatezza di tali soggetti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 c.c.;
- (v) non riprodurre, duplicare, registrare o copiare le informazioni Riservate senza previa autorizzazione scritta da parte di Iterchimica e se non nei limiti autorizzati;
- (vi) non sviluppare per terzi e/o fornire a terzi, a qualsiasi titolo, direttamente o indirettamente prodotti e/o servizi realizzati sfruttando le Informazioni Riservate per finalità estranee agli scopi del presente Contratto;
- (vii) adottare tutte le misure fisiche, tecniche, organizzative e giuridiche idonee a garantire la tutela e l'assoluta segretezza delle Informazioni Riservate (ivi incluse, a titolo meramente esemplificativo, precauzioni organizzative e contrattuali adeguate ad evitare che i propri dipendenti e/o collaboratori possano divulgare le Informazioni Riservate); e
- (viii) rispettare pedissequamente tutte le indicazioni, istruzioni e linee guida in qualsiasi modo fornite e comunicate dalla Società con lo scopo di proteggere la segretezza ed evitare la diffusione, manipolazione, distrazione, accesso o ogni altro utilizzo non autorizzato delle Informazioni Riservate della Società.

11.2 Ai fini del presente articolo, con il termine “**Informazioni Riservate**” si intendono tutte le conoscenze, informazioni e/o i materiali di qualsivoglia genere e natura relativi ai prodotti e/o all'attività della Società – nonché tutte le informazioni relative ai prodotti e/o alle attività dei clienti o dei fornitori della Società nonché di società con le quali Iterchimica intrattenga un rapporto di controllo, collegamento o partnership commerciale – tra le Parti divulgati, rivelati, comunicati, scambiati, trasferiti in forma orale o scritta, a mezzo di strumentazione informatica o cartacea, a prescindere dalla circostanza che le Informazioni Riservate siano marcate o identificate come “riservate”, “confidenziali” o “segrete” e/o etichettate (anche oralmente) con qualsiasi aggettivo equivalente. Resta inteso tra le Parti che in nessun caso dovranno considerarsi Informazioni Riservate tutte le informazioni e/o i materiali:

- (ix) già noti e accessibili al pubblico al momento della divulgazione tra le Parti per ragioni diverse dalle conseguenze derivanti dall'inadempimento di obbligazione di riservatezza;
- (x) già legittimamente noti e accessibili al [Cliente], ove ciò sia comprovato da evidenze documentali;
- (xi) successivamente rivelati al [Cliente] da un soggetto terzo legittimato all'utilizzo di tali informazioni, e il quale non è in violazione di alcuna obbligazione di riservatezza; e/o
- (xii) legittimamente pubblicati senza inadempimento alcuno del presente articolo o di ogni altra obbligazione di riservatezza.

11.3 Le Informazioni Riservate non dovranno in nessun caso essere considerate come rientranti in tali eccezioni solo perché ricomprese o combinate con informazioni che rientrano in tali eccezioni.

11.4 Su richiesta scritta di Iterchimica e al termine dell'esecuzione del Contratto, il Cliente si obbliga a restituire senza ritardo alcuno tutte le Informazioni Riservate di cui lo stesso sia entrato in possesso nel corso dell'esecuzione del Contratto, nonché le eventuali copie, documenti, file e riproduzioni (incluse quelle conservate in caselle di posta, cloud e simili) contenenti le Informazioni Riservate. Il Cliente, entro 14 giorni dalla richiesta della Società o dalla completa esecuzione del Contratto, deve confermare per iscritto di aver restituito o distrutto a sue spese le Informazioni Riservate e che tale restituzione o distruzione è stata adempiuta anche da ogni terza parte a cui le Informazioni Riservate siano state legittimamente comunicate secondo i termini e le condizioni del presente articolo.

11.5 Il Cliente sarà obbligato al rispetto degli obblighi di confidenzialità e riservatezza stabiliti nel presente articolo a far data dalla sottoscrizione del presente Contratto, per tutta la durata del Contratto – e, allo stesso modo, successivamente alla sua scadenza, risoluzione, recesso o cessazione per qualsivoglia causa – fino a che le Informazioni Riservate saranno tutelabili ai sensi della normativa internazionale, dell'Unione Europea e/o nazionale in materia di segreti commerciali e/o relativa al divieto di concorrenza sleale. Resta inteso tra le Parti che gli obblighi di confidenzialità e riservatezza saranno efficaci retroattivamente a decorrere dalla data del primo accesso del Cliente alle Informazioni Riservate, anche se anteriore alla stipulazione del presente Contratto.

11.6 In conseguenza di ciascuna violazione degli obblighi di confidenzialità e riservatezza di cui al presente articolo da parte del Cliente, la Società avrà il diritto di chiedere e di pretendere per ciascuna violazione una penale, fatto salvo il diritto al risarcimento del maggior danno. Resta inteso che tale penale è stata consensualmente determinata e ritenuta equa dalle Parti, anche in considerazione dell'importanza e del valore delle Informazioni Riservate.

11.7 In nessun caso il mancato esercizio dei diritti nascenti dal presente articolo o la tolleranza nei confronti di una violazione di essi potranno essere intesi quale rinuncia (anche parziale) a tali diritti o implicita modifica alle disposizioni o ai rimedi previsti dal presente Contratto.

12) Diritti di Proprietà Intellettuale

12.1 I Diritti di Proprietà Intellettuale ed industriale sono di totale ed esclusiva proprietà di Iterchimica ivi inclusi, senza limitazione alcuna, i diritti relativi a: brevetti per invenzioni, disegni o modelli, modelli di utilità, Marchi, know-how, specifiche tecniche, dati, siano stati tali diritti registrati o meno, nonché qualsivoglia domanda o registrazione relativa a tali diritti ed ogni altro diritto o forma di protezione di natura simile o avente effetto equivalente e la loro comunicazione o utilizzo nell'ambito delle presenti Condizioni Generali di Vendita non crea, in relazione ad essi, alcun diritto o pretesa in capo al Cliente. Il Cliente si obbliga a non compiere alcun atto incompatibile con la titolarità dei Diritti di Proprietà Intellettuale.

12.2 Il Cliente dichiara che: (i) Iterchimica è l'esclusiva titolare dei Marchi; (ii) si asterrà dall'utilizzare e dal registrare marchi simili e/o confondibili con i Marchi; (iii) utilizzerà i Marchi esclusivamente in

ottemperanza alle istruzioni di Iterchimica ed esclusivamente per i fini di cui alle presenti Condizioni Generali di Vendita.

13) Clausola risolutiva espressa

13.1 Iterchimica avrà facoltà di risolvere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta da inviare al Cliente, la singola Vendita nel caso di inadempimento delle obbligazioni previste dagli articoli: 4 (Prezzo dei Prodotti); 7 (Pagamenti); 10 (Diritti di Proprietà Intellettuale); 15 (Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 e policy aziendali).

14) Protezione dei dati personali

14.1 Iterchimica e il Cliente si impegnano a trattare i dati personali tra loro eventualmente comunicati e/o trasmessi unicamente per le finalità connesse all'esecuzione della Vendita a cui le presenti Condizioni Generali di Vendita si riferiscono e nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile

14.2 A questo proposito, Iterchimica e il Cliente dichiarano di avere reso ai propri dipendenti e collaboratori idonea informativa ai sensi degli artt. 13 e 14, GDPR; in aggiunta, il Cliente dichiara di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali prevista da Iterchimica, impegnandosi, ove del caso, a segnalare ai propri dipendenti e collaboratori che la stessa è visionabile sul sito di Iterchimica.

14.3 Iterchimica e il Cliente si impegnano inoltre a porre in essere tutte le ulteriori misure richieste – ivi inclusa l'eventuale nomina a responsabile del trattamento - al fine di assicurare che il trattamento di dati personali nell'ambito del loro rapporto contrattuale avvenga in conformità al GDPR e alla normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile.

15) Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001 e policy aziendali

15.1 Le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa vigente in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e, in particolare, del disposto del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231. A tale riguardo, il Cliente dichiara di essere informato della adozione da parte di Iterchimica di un "Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. 231/2001". L'osservanza delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto è considerata parte essenziale, nell'interesse di Iterchimica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., delle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. La violazione di una delle prescrizioni contenute nel suddetto decreto, costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione dell'accordo, impregiudicato il risarcimento del danno.

15.2 Preso altresì atto dei Principi etici e generali di onestà e osservanza della legge, pluralismo, professionalità, imparzialità, correttezza, riservatezza, trasparenza, diligenza, lealtà e buona fede nonché del contenuto tutto del Codice Etico di Iterchimica - che dichiara di conoscere globalmente e nelle sue singole parti, avendone presa completa e piena visione nel sito web della società - il Cliente si impegna per tutta la durata del rapporto di cui al presente accordo, ad attenersi al Codice stesso e a farlo conoscere nonché a farvi attenere i propri dipendenti, collaboratori, soci e chiunque partecipi all'esecuzione del contratto, osservando e facendo osservare ai citati soggetti un comportamento ad esso pienamente conforme e che non risulti lesivo dell'immagine e, comunque, dei valori morali e materiali in cui il Cliente si riconosce e che applica nell'esercizio della propria attività, anche con riferimento ai rapporti con i terzi. L'osservanza delle disposizioni tutte di detto Codice è considerata parte essenziale, nell'interesse di Iterchimica anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. delle pattuizioni di cui alle presenti Condizioni Generali. La violazione anche di uno solo degli obblighi indicati dal Codice Etico costituisce, in conformità a quanto previsto dal Codice medesimo, inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla facoltà di risoluzione della Vendita, impregiudicato il risarcimento del danno.

15.3 Il Cliente dichiara altresì di essere stato informato e di aver informato i propri amministratori, dipendenti e/o collaboratori che Iterchimica ha adottato determinate procedure aziendali – ivi inclusa una Social Media Policy – applicabili alle terze parti con le quali dovesse intrattenere rapporti commerciali e/o partnership (le “Policy aziendali”). Le Policy aziendali sono disponibili sul sito web. Con l'accettazione delle presenti Condizioni Generali di Vendita, il Cliente si impegna a rispettare fedelmente i principi e le disposizioni di cui alle Policy aziendali riconoscendo che qualsiasi inosservanza, anche parziale, dei principi comportamentali richiamati nelle suddette disposizioni costituirà inadempimento contrattuale, con ogni conseguenza di legge, e sarà valutata da Iterchimica ai fini della tutela dei propri diritti ed interessi, ivi inclusa la facoltà di risoluzione della Vendita, impregiudicato il risarcimento del danno.

16) Domicilio legale, legge applicabile e giurisdizione

16.1 Iterchimica è legalmente domiciliata presso la sua sede principale.

16.2 Le Condizioni Generali di Vendita e ogni singola Vendita saranno regolate e interpretate in conformità alla Legge Italiana.

16.3 Tutte le controversie derivanti da o connesse alle presenti Condizioni di Vendita e/o ad ogni Vendita saranno soggette alla esclusiva giurisdizione del Tribunale di Bergamo.